

PROTOCOLLO DI INTESA

PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DEI DIFENSORI DEI SOGGETTI AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO, NONCHÉ DEI DIFENSORI DI UFFICIO DEGLI IMPUTATI DICHIARATI IRREPERIBILI E PER LA LORO GESTIONE INFORMATICA

Il Presidente del Tribunale di Catania, nella persona del dott. Mariano Sciacca,

ed

il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, nella persona dell'Avv. Antonino Guido Distefano,

letta la proposta di protocollo di intesa per la liquidazione degli onorari dei difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello stato, nonché dei difensori di ufficio degli imputati dichiarati irreperibili, ed alla loro gestione informatica, elaborata nella riunione del 24 settembre 2026 dal Tavolo Tecnico appositamente nominato a tale scopo, composto dal Coordinatore Presidente Dott. Oscar Biondi, dalla Dott.ssa Anna Scirè, dai Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di Catania, Avv. Avv. Corrado Adernò e Tiziana Aloisio e dal personale amministrativo del Tribunale di Catania, Dott.ssa Elena Maimone, Dott. Isidoro Bonaventura e Dott. Giuseppe Cappello;

condivisi i principi ai quali il predetto Tavolo Tecnico si è ispirato nella redazione della proposta di protocollo, secondo cui

- *il buon funzionamento delle procedure relative al patrocinio a spese dello Stato rappresenta condizione indispensabile per l'effettiva attuazione dell'istituto e, quindi, per la concreta realizzazione dei principi in materia di diritto di difesa nel processo penale;*
- *il procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato -nonché di liquidazione delle richieste di pagamento degli onorari a favore dei difensori degli imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato e di quelli dichiarati irreperibili- risulta particolarmente laborioso;*
- *appare utile individuare parametri standardizzati di liquidazione dei compensi per rendere effettiva, rapida ed agevole la loro determinazione, secondo modalità omogenee e nel rispetto del decoro della professione forense;*
- *è opportuno che la liquidazioni dei compensi (di cui alle allegate tabelle) siano tendenzialmente allineate con analoghi protocolli stipulati in altre sedi giudiziarie, territorialmente simili al distretto di Catania nonché con il protocollo, a carattere nazionale, elaborato dal Consiglio Nazionale Forense e utilizzato in molti circondari di Tribunale;*
- *l'art. 82 D.P.R. 115/2002 prevede che "l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria ... in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa", dovendosi porre cura alla circostanza che (secondo il recente orientamento della Corte di Cassazione) i valori tariffari medi fungono da limite massimo, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore, purché non al di sotto delle tariffe minime (cioè i valori medi ridotti del 50%);*
- *è opportuno che le singole fasi siano essere liquidate nel range indicato dalla seguente tabella:*



Fase	Indagini Preliminari		Convalida arresto		Cautelari pers. e reali		Gip e Gup		Tribunale Monocratico		Tribunale Collegiale		Corte di Assise	
	Min	Med	Min	Med	Min	Med	Min	Med	Min	Med	Min	Med	Min	Med
Studio	426	851	189	378	189	378	426	851	237	473	237	473	378	756
Introduttiva	331	662			615	1.229	378	756	284	567	378	756	709	1.418
Istruttoria	520	1.040	237	473			520	1.040	567	1.134	709	1.418	1.182	2.363
Decisionale	615	1.229	355	709	709	1.418	709	1.418	709	1.418	709	1.418	1.418	2.835

- *l'art. 12 del D.M. 55/2014 prevede che ai fini della liquidazione del compenso "si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare" nonché "si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio";*
- *l'art. 12, comma 3, del D.M. 55/2014 in maniera esemplificativa ha indicato le "diverse fasi del giudizio":*

Fase	ATTIVITA' ESEMPLIFICATIVE EX ART. 12 CO. 3 DM 55/14
<i>Studio</i>	<i>ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;</i>
<i>Introduttiva</i>	<i>gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile</i>
<i>Istruttoria</i>	<i>le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedurali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camerali consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato</i>
<i>Decisionale</i>	<i>le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica</i>

- *nella liquidazione delle singole fasi si è tenuto in considerazione quanto indicato proprio dall'art. 12 del D.M. 55/2014; in particolare, per alcune tabelle si sono applicati i valori medi ridotti del 50% (cioè i valori minimi); per altre si sono utilizzati i valori medi in considerazione della complessità del procedimento o del numero delle udienze; per altre ancora, infine, si è preferito prendere in considerazione valori intermedi tra quelli minimi e quelli medi.*

condivise le finalità che l'adozione del protocollo mira a conseguire, così come indicate dal tavolo Tecnico:

- standardizzare la modulistica in uso;*
- condividere i criteri generali adottati nella quantificazione degli onorari in modo da evitare, nello stesso ufficio, ipotesi di liquidazione sostanzialmente diverse a fronte di analoga attività difensiva;*
- ridurre il numero delle opposizioni;*



- d) *semplificare gli adempimenti di cancelleria connessi al servizio (in particolare riduzione del numero delle notifiche mediante lettura dei provvedimenti in udienza);*
- e) *ridurre i tempi tecnici tra l'emissione del decreto di pagamento ed il materiale recupero del credito da parte del difensore/beneficiario;*
- f) *ridurre le spese generali sostenute dall'amministrazione (copie notifiche varie).*

CONVENGONO

- di utilizzare modelli prestampati dell'istanza e del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nonché dell'istanza e del decreto di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato. Tali modelli sono stati elaborati, di concerto, dai componenti la Commissione che ha redatto il presente protocollo;
- di richiedere la sola documentazione espressamente indicata nei modelli prestampati, i cui contenuti devono qui intendersi integralmente richiamati;
- di adottare le allegate tabelle di liquidazione standardizzate -unitamente alla modulistica- secondo le diverse ipotesi correlate alle varie tipologie di processo.

L'istanza di ammissione potrà essere presentata utilizzando il modulo reperibile sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Catania (www.ordineavvocaticatania.it):

- dal difensore, che presenterà l'istanza sottoscritta dall'interessato e di cui autenticherà la firma. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati non hanno subito variazioni dalla data del rilascio (ex art. 45 DPR 445/2000).
- dall'interessato, che abbia nominato un solo difensore, ai sensi dell'art. 38, comma 3, DPR 28.12.2000 n. 445, così come richiamato dall'art. 78 del Testo Unico Spese di Giustizia;
- dall'interessato detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero custodito in casa di cura, ai sensi dell'art. 93 T.U. Spese di Giustizia.

Il Giudice, ove possibile, provvederà ad emettere il decreto di pagamento degli onorari richiesti dal difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato contestualmente alla pronuncia della sentenza e ne darà lettura con contestuale consegna di copia del decreto di liquidazione in cancelleria.

Il decreto di liquidazione letto in udienza è da ritenersi notificato a tutte le parti presenti o che avrebbero dovuto essere presenti.

Alla luce della circolare del Ministero della Giustizia inviata il 27 luglio 2026 (che afferma che il termine per proporre l'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 sia quello ordinario di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ovvero di sei mesi dalla pubblicazione in difetto di notifica), si auspica che tutti i magistrati emettano, nei casi in cui è possibile, i decreti di liquidazione in udienza, al fine di evitare alle cancellerie ulteriori incombenze dovute all'invio delle notifiche da parte degli avvocati.

La copia del decreto di liquidazione già letto in udienza sarà allegata al dispositivo della sentenza.



Alla tariffa *standard*, come sopra concordata e di seguito esplicita, ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. 55/2014 sarà liquidata, infine, anche una somma per rimborso spese forfetarie, nella misura prevista dalla legge (attualmente il 15%), oltre IVA (se dovuta) e CPA.

L'adesione al presente protocollo comporterà da parte del difensore esplicita rinuncia all'impugnazione del decreto di liquidazione.

L'avvocato potrà, ove lo ritenga, non aderire alle voci del protocollo, predisponendo apposita istanza, che sarà valutata dal Giudice nei tempi e modi di legge.

Il presente protocollo è applicabile anche ai processi definiti, per i quali non sia stata ancora avanzata richiesta di liquidazione.

L'introduzione del presente protocollo sarà monitorata da un apposito osservatorio (che si incontrerà periodicamente, con una cadenza mensile), al fine di esaminare eventuali criticità applicative che, sin d'ora, si raccomanda di voler segnalare.

Si riportano, di seguito il testo delle linee guida finale, da intendersi integralmete sostitutive delle precedenti vigenti, integrate con le modifiche.

Decorrenza: 15 ottobre 2026.

Nuova numerazione delle tabelle

A decorrere dal 15 ottobre 2026, le tabelle di liquidazione sono rinumerate in sequenza continua, dal numero 1 a seguire, dalla fase delle indagini preliminari a seguire, secondo l'indice allegato.

Le istanze di liquidazione faranno quindi riferimento alla nuova numerazione continua, restando ferma l'indicazione della fase processuale (ad es. indagini preliminari, misure cautelari, Tribunale monocratico, collegiale, Corte di assise, misure di prevenzione, messa alla prova, incidente di esecuzione).

Le cancellerie e l'Ufficio spese di giustizia, nell'ambito dell'attività di monitoraggio già prevista dal protocollo, verificheranno l'osservanza della nuova numerazione e segnaleranno al Tavolo Tecnico eventuali criticità applicative, anche al fine di eventuali aggiornamenti dell'indice di rinumerazione.

Udienza predibattimentale (nuova tabella)

Alla luce della sentenza della Corte di Cassazione civile, Sez. II, n. 33055 del 18 dicembre 2025, che ha qualificato l'udienza predibattimentale come fase autonoma del processo penale, sono soppresse le previgenti tabelle n. 1 e n. 2, relative alle diverse ipotesi di definizione del procedimento in tale sede, per la fase del Tribunale in composizione monocratica, sostituite da un'unica tabella omnicomprensiva, applicabile a tutte le ipotesi di definizione del giudizio in udienza predibattimentale.

Restano esclusi dall'ambito applicativo della nuova tabella i casi in cui venga richiesto un rito alternativo, per i quali continua ad applicarsi la diversa tabella già prevista per tale ipotesi.

Tabella

Udienza Predibattimentale

Fase studio	300,00
Fase decisoria	<u>750,00</u>



Totale	1.050,00
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002	<u>350,00</u>
Totale	700,00

€ 700,00

oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati

Reclamo ex art. 410 bis c.p.p. (nuova tabella).

Il Tavolo ha altresì deliberato l'introduzione di una nuova tabella dedicata al procedimento di reclamo avverso il decreto di archiviazione di cui all'art. 410-*bis* c.p.p., in considerazione della sua natura di rimedio autonomo e della peculiarità dell'attività difensiva che esso richiede.

Tabella

Reclamo ex 410 bis c.p.p.

Fase studio	350,00
Fase introduttiva	<u>400,00</u>
Totale	750,00
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002	<u>250,00</u>
Totale	500,00

ridotta a **€ 500,00**

oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati

Processi dibattimentali sino a quattro udienze (tabelle n. 8 e 8 bis).

Sono aggiornate le tabelle nn. 8 e 8-*bis*: invariati i valori economici delle singole fasi, è elevato da tre a quattro il numero massimo di udienze ricomprese nella fascia tariffaria, con esclusione, in entrambe le ipotesi, delle udienze di mero rinvio.

La tabella n. 8 si applica ai processi dibattimentali ordinari; la tabella n. 8-*bis* disciplina i procedimenti conclusi per difetto di una condizione di procedibilità ovvero ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

Tabella

Processi dibattimentali sino a quattro udienze (escluse le udienze di mero rinvio):

Fase studio	350,00
Fase istruttoria	750,00
Fase decisoria	<u>1.050,00</u>
Totale	2.150,00
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002	<u>716,67</u>



Totale 1.433,33

ridotta a € **1.430,00**

oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati

Tabella

Processi dibattimentali sino a quattro udienze conclusi per mancanza di una condizione di procedibilità o ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (escluse le udienze di mero rinvio):

Fase studio	350,00	
Fase istruttoria	750,00	
Fase decisoria	<u>709,00</u>	valore minimo
Totale	1.809,00	
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002	<u>603,00</u>	
Totale	1.206,00	

ridotta a € **1.200,00**

oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati

Giudizio di Cassazione in materia di misure cautelari

Con riferimento al **giudizio di cassazione in materia di misure cautelari**, si adotta una tabella, applicabile tanto ai casi di annullamento quanto a quelli di rigetto del ricorso, in considerazione della specificità e della complessità tecnica del procedimento davanti alla Suprema Corte: liquidazione forfettaria di **2.500,00** euro. Nell'ipotesi di trattazione con partecipazione del difensore in presenza, al compenso come sopra determinato, va computata **un'integrazione di € 400,00**, in considerazione della maggiore onerosità dell'attività professionale svolta.

Tabella

Giudizio di Cassazione:

Fase studio	750,00
Fase introduttiva	1.500,00
Fase decisoria	<u>1.500,00</u>
Totale	3.750,00
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002	<u>1.250,00</u>
Totale	2.500,00

ridotta a € **2.500,00**

oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati

**Tabella****Giudizio di Cassazione in presenza**

Fase studio	850,00
Fase introduttiva	1.700,00
Fase decisoria	<u>1.800,00</u>
Totale	4.350,00
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002	<u>1.450,00</u>
Totale	2.900,00

ridotta a € **2.900,00**

oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati

Procedimenti di applicazione della pena su richiesta delle parti

Per la tabella relativa ai procedimenti di applicazione della pena su richiesta delle parti, (sulla base delle motivazioni indicate nella sentenza delle Sezioni Unite n. 16403 del 30.11.2023 - secondo cui non spetterebbe la fase decisoria), sia per la fase GUP che per la fase Tribunale, si sostituisce la voce “fase decisoria” con la voce “fase introduttiva” (senza modificare l’importo complessivo delle tabelle), più rappresentativa della natura dell’attività difensiva effettivamente svolta in tale rito.

Tabella (GUP)**Procedimenti di applicazione della pena su richiesta delle parti**

Fase studio	700,00
Fase introduttiva	<u>650,00</u>
Totale	1.350,00
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002	<u>450,00</u>
Totale	900,00

€ **900,00**

oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati

Reati in materia di stupefacenti, armi, rapina e furto aggravato

Per i procedimenti, esclusivamente avanti al G.i.p., aventi ad oggetto reati in materia di stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi, rapina e furto aggravato, nei soli casi in cui nel medesimo



procedimento si svolgano le fasi delle indagini preliminari, della convalida dell'arresto, del riesame della misura cautelare e del giudizio abbreviato ovvero del patteggiamento, tutti caratterizzati dalla standardizzazione delle fasi e dalla sostanziale unicità degli atti, i compensi non verranno liquidati per ciascuna fase in misura piena e separata, bensì in maniera complessiva, con una decurtazione rispetto alla sommatoria dei valori delle singole fasi.

Ciò al fine di evitare sovrapposizioni tra le diverse fasi processuali, ferma restando la piena liquidazione delle attività di udienza e di difesa concretamente svolte.

La misura della decurtazione è stata differenziata in ragione del diverso grado di sovrapposizione tra le attività difensive svolte nelle singole fasi.

Nell'ipotesi di giudizio abbreviato secco, la decurtazione è fissata in € 960,00, in quanto la fase di riesame della misura cautelare e la fase del giudizio abbreviato si fondano in larga parte sui medesimi atti di indagine, con un conseguente più ampio recupero, da parte del difensore, dello studio già svolto nelle fasi precedenti.

Nell'ipotesi di patteggiamento, la decurtazione è invece contenuta in € 760,00, in misura inferiore rispetto al giudizio abbreviato, in considerazione della minore sovrapposibilità delle attività difensive, atteso che la definizione negoziale del procedimento richiede un'autonoma e ulteriore attività di studio e di interlocuzione con il pubblico ministero, non integralmente assorbita dalle fasi già remunerate

INDAGINI PRELIMINARI, CONVALIDA DELL'ARRESTO, RIESAME DELLA MISURA CAUTELARE E GIUDIZIO ABBREVIATO	
Reati ex artt. 73 e ss. D.P.R. 309/1990 – detenzione e porto illegale di armi – rapina – furto aggravato	
Indagini preliminari – fase studio	580,00
Indagini preliminari – fase istruttoria	530,00
Convalida dell'arresto o fermo – fase studio	300,00
Convalida dell'arresto o fermo – fase decisoria	450,00
Riesame della misura cautelare – fase studio	280,00
Riesame della misura cautelare – fase introduttiva	900,00
Riesame della misura cautelare – fase decisoria	950,00
Giudizio abbreviato – fase studio	750,00
Giudizio abbreviato – fase decisoria	<u>1.200,00</u>
Totale lordo aggregato	5.940,00
Riduzione di 1/3 ex art. 106-bis DPR 115/2002	<u>1.980,00</u>



Totale	<u>3.960,00</u>
Decurtazione complessiva	<u>960,00</u>
Totale netto	3.000,00
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati	

INDAGINI PRELIMINARI, CONVALIDA DELL'ARRESTO, RIESAME DELLA MISURA CAUTELARE E PATTEGGIAMENTO EX ART. 444 E SS. C.P.P.	
Reati ex artt. 73 e ss. D.P.R. 309/1990 – detenzione e porto illegale di armi – rapina – furto	
Indagini preliminari – fase studio	580,00
Indagini preliminari – fase istruttoria	530,00
Convalida dell'arresto o fermo – fase studio	300,00
Convalida dell'arresto o fermo – fase decisoria	450,00
Riesame della misura cautelare – fase studio	280,00
Riesame della misura cautelare – fase introduttiva	900,00
Riesame della misura cautelare – fase decisoria	950,00
Patteggiamento ex art. 444 c.p.p. – fase studio	700,00
Patteggiamento ex art. 444 c.p.p. – fase introduttiva	650,00
Totale lordo aggregato	5.340,00
Riduzione di 1/3 ex art. 106-bis DPR 115/2002	<u>1.780,00</u>
Totale	3.560,00
Decurtazione complessiva	<u>760,00</u>
Totale	2.800,00
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati	

IPOTESI DI RIGETTO DEL PATTEGGIAMENTO E TRASFORMAZIONE IN GIUDIZIO ABBREVIATO



Qualora la proposta di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. non venga accolta dal Giudice e il procedimento prosegua nelle forme del giudizio abbreviato, alla liquidazione spettante in base alla tabella prevista per il giudizio abbreviato —quale che sia la tabella applicabile in ragione del numero di udienze e della composizione dell'organo giudicante— dovrà aggiungersi la somma forfettaria di € **500,00**, già al netto della riduzione di 1/3 ex art. 106-bis D.P.R. 115/2002, a titolo di compenso per l'ulteriore attività difensiva svolta nella fase del patteggiamento non andata a buon fine.

Tale maggiorazione risponde all'esigenza di riconoscere l'autonoma attività professionale compiuta dal difensore nella predisposizione e nella presentazione della richiesta di applicazione della pena, che non si esaurisce nell'attività già remunerata dalla tabella del giudizio abbreviato e che, in caso di rigetto, non troverebbe altrimenti ristoro.

La maggiorazione di € 500,00 si applica in aggiunta a qualunque tabella del giudizio abbreviato prevista dal presente protocollo (GIP/Tribunale, Tribunale monocratico, Tribunale collegiale), indipendentemente dal numero di udienze celebrate e dalla fase in cui il rigetto del patteggiamento è intervenuto. Si ribadisce che l'importo è fisso e non è soggetto ad ulteriore riduzione di 1/3.

Opposizione alla richiesta di archiviazione

La tabella troverà applicazione sia all'ipotesi di opposizione alla richiesta di archiviazione proposta dalla parte offesa ai sensi dell'art. 410 c.p.p., sia all'ipotesi in cui il giudice non accolga la richiesta di archiviazione del pubblico ministero e fissi l'udienza camerale ai sensi dell'art. 409, comma 2, c.p.p., con conseguente necessità di attività difensiva in tale sede.

Oblazione ex artt. 162 e 162-bis c.p. (nuova tabella)

Viene introdotta una nuova tabella dedicata all'ipotesi di oblazione, tanto ai sensi dell'art. 162 c.p. quanto dell'art. 162-bis c.p., per l'attività svolta nella fase delle indagini preliminari.

Difensore della persona offesa non costituita parte civile, collaboratore di giustizia e ipotesi ex art. 197-bis c.p.p. (nuove tabelle)

Viene introdotto, inoltre, un criterio di liquidazione specifico per le ipotesi in cui, in udienza, sia presente il difensore della persona offesa non costituita parte civile, il quale partecipi al solo fine di assistere la stessa nella sua qualità di testimone. Analogo criterio si applica all'ipotesi di assistenza del collaboratore di giustizia, nonché alle ipotesi di cui all'art. 197-bis c.p.p. e dell'art. 210 c.p.p., attesa la natura di mera assistenza dell'attività difensiva in tali casi svolta, priva delle ulteriori fasi (istruttoria e decisorie) proprie della difesa nel processo.

Tabella

Difensore della persona offesa non costituita parte civile (assistenza quale testimone)

Fase studio	<u>450,00</u>
Totale	450,00
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002	<u>150,00</u>
Totale	300,00

€ 300,00

oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati

Tabella

Collaboratore di giustizia

Fase studio	<u>450,00</u>
Totale	450,00
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002	<u>150,00</u>
Totale	300,00

€ 300,00

oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati

Tabella

Ipotesi ex art. 197-bis c.p.p ed ex art. 210 c.p.p.

Fase studio	<u>450,00</u>
Totale	450,00
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002	<u>150,00</u>
Totale	300,00

€ 300,00

oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati

Del presente Protocollo fanno parte integrante le tabelle di liquidazione standardizzata, gli allegati contenenti il modello di istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il modello di decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il modello di istanza di liquidazione al patrocinio a spese dello Stato e il modello di decreto di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato.

La decorrenza del presente protocollo è fissata alla data dell' **15 ottobre 2026**

Catania, 5 ottobre 2026

Il Presidente del Tribunale di Catania
Dott. Mariano Sciacca



MARIANO
SCIACCA
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
05.10.2026
15:21:07
GMT+00:00

Il Presidente del C.O.A. di Catania
Avv. Antonino Distefano





TRIBUNALE DI CATANIA

